



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **15719** del ruolo generale dell'anno **2021** promossa

DA

AZZIMATO ANDREA, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo come in atti

CONTRO

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Federica Paternò, Francesco Bartolotta e Maria Carmela Lampariello come in atti

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio come in atti

OGGETTO: pagamento somme

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Civile di Roma adito, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che il sig. Andrea Azzimato, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, previo, se del caso, l'annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea sopra richiamato, delle norme collettive aziendali previste nel CCAL CAI sezione B Assistenti di volo disciplinanti la retribuzione delle ferie come indicate nella parte in fatto e in diritto del presente ricorso e dell'art. 8 del CCNL Trasporto Aereo Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina, abbia diritto alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'I.V.M.G. (indennità



di volo minima garantita), ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva inclusa la parte variabile, in relazione anche all'anzianità di servizio, allo status personale e professionale di assistente di volo, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, tenendo conto dei periodi di malattia, di maternità, dei periodi in cui ha svolto il lavoro in solidarietà espansiva e part-time e, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo oraria e di ogni altra voce retributiva e/o indennità che il Giudice vorrà ravvisare sussistente, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro; - per l'effetto, condannare CAI Spa, al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, come di seguito specificato, nella misura pari alla somma complessiva di € 23.464,59 come da conteggi allegati che formano parte integrante ed inscindibile del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale; previo accertamento del diritto, condannare CAI Spa alla regolarizzazione della posizione contributiva, con pagamento in favore dell'I.N.P.S. delle somme maturate a titolo di contributi sulle differenze retributive a titolo di ferie, quantificate nella misura di Euro 8.846,15 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale; - con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Per parte resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto; in via subordinata: rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 cod. nav. nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei diritti del personale navigante dallo sbarco successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto per contrasto con l'art. 3, 1° c. Cost. alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto e, in particolare, al paragrafo I.4 che precede; nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto; in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e



della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, Williams e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante, "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non omputandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali".

Per Inps: *"Voglia l'ill.mo Giudice adito, così provvedere e statuire:*

in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del giudice adito, essendo competente il giudice del lavoro di Pescara per i motivi di cui in assertiva; in via preliminare, si eccepisce la prescrizione per i motivi di cui in assertiva; - ove rilevata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato condannare, per i periodi non prescritti, il datore di lavoro al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi di legge; - per la restante domanda, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato a Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (di seguito, CAI), la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto (lo si riporta in sintesi): di essere stata assunta alle dipendenze di CAI con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria "Assistente di volo", CCNL per il personale dipendente della Compagnia Aerea Italiana 31 ottobre 2008 nonché ulteriori accordi applicabili del 31 ottobre e 14 novembre 2008; che dal 18.12.2014 era in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo, applicabile al proprio rapporto di lavoro nella parte generale e nella parte speciale relativa agli Assistenti di Volo denominata "Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina ("PNC"); che il contratto individuale di lavoro applicato attualmente prevedeva un trattamento economico costituito da una parte fissa, formata dallo stipendio base e da una indennità denominata "indennità di volo minima garantita", ed una parte variabile in base all'attività svolta, come, ad esempio, l'indennità oraria di volo integrativa; che il trattamento economico previsto nel contratto di lavoro, prevedeva un'importante deroga durante i periodi in cui non fosse stata effettuata attività di volo, consistente nella corresponsione della retribuzione soltanto nella



misura della parte esclusivamente fissa (stipendio base ed indennità di volo minima garantita), che non teneva conto della parte variabile, cosicché riceveva un trattamento economico diverso e peggiorativo durante il periodo delle ferie.

Tanto premesso, argomentando diffusamente in diritto, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

Si è costituita in giudizio la convenuta Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (CAI), eccependo in via preliminare, la prescrizione del diritto vantato per inutile decorso del termine prescrizione biennale di cui all'art. 937 Codice della Navigazione, decorrente dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto integrale rigetto e ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Si è costituito in giudizio INPS, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la prescrizione e dichiarando di aderire alla domanda formulata dalla parte ricorrente, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.

All'udienza del 14.10.2022, dato atto della rimessione dinanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, comma 1, Cod. Nav. (con ordinanza del 17.5.2022 del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro), la causa è stata rinviata in attesa della pronuncia della Consulta.

A seguito del collocamento in quiescenza del magistrato assegnatario del procedimento, la causa è stata assegnata allo scrivente magistrato in data 15.5.2023 e rinviata alla presente udienza, all'esito della quale, udita la discussione delle parti, è stata decisa con la presente sentenza.

L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Inps è infondata, in quanto nel caso in esame la causa è stata promossa nei confronti di un datore di lavoro e riguarda la materia degli obblighi che egli ha nei confronti di un ente previdenziale.

L'eccezione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva, è fondata.

Condividendosi integralmente le motivazioni contenute in altra sentenza di questo Tribunale (sentenza n. 9157/2023 del 19.10.2023, est. Colli), pronunciata nell'ambito di giudizio del pari promossa contro CAI, con identico *petitum* e *causa petendi*, se ne richiama il percorso argomentativo: *“Il ricorso può essere deciso sulla base del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle*



soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logica sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).

Ritiene questo giudice che la domanda non meriti di essere accolta, attesa la ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva.

Difatti, l'art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.

Già la Corte Costituzionale, con sentenza 20/07 aveva ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), nella parte in cui tale norma consente il decorso del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, anche laddove quest'ultimo sia assistito dalla cosiddetta stabilità reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (...), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (...). Questione identica è già stata dichiarata non fondata sulla base del rilievo che la “ratio” della norma affonda le sue radici nelle caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune, e non risultano dedotti profili di censura diversi rispetto a quelli già valutati”.

La legittimità della norma è stata quindi ribadita con la recentissima sentenza n.143/2023 con cui la Consulta ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale che il Tribunale di Roma aveva sottoposto a nuova valutazione.

Conseguentemente, non vi sono dubbi che i crediti vantati dal personale di volo dipendente delle società addette al trasporto aereo, siano assoggettati al regime prescrizione speciale rispetto a quello applicabile agli altri lavoratori, in ragione delle particolari modalità di erogazione della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la convenuta sia soggetto operante nel settore del trasporto aereo e che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di assistente di volo. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione biennale, la società convenuta ha eccepito e documentato nella memoria difensiva che il rapporto di lavoro con la parte ricorrente sia irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, contestualmente alla cessazione di ogni sua attività operativa di vettore aereo, che ha determinato la inevitabile cessazione del rapporto con tutti i dipendenti in forze (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 10, 11 LUL allegati al fascicolo della convenuta).

Né è stato contestato che, dal 1.01.2015, alla società CAI siano stati revocati il COA (certificato di operatore aeronautico) e la licenza di volo, con conseguente cessazione della validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate per il personale navigante.



Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo alcunchè deduce in merito alla circostanza della prosecuzione/cessazione del proprio rapporto di lavoro con la convenuta in giudizio, né allega (e conseguentemente non prova) di aver interrotto il termine prescrizione in epoca anteriore al deposito del ricorso giudiziale, benchè fosse suo preciso onere.

Solo nelle more del giudizio, a fronte delle difese svolte dalla convenuta, parte ricorrente ha chiesto di poter integrare la documentazione versata in atti, al fine di dimostrare la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con altro soggetto, peraltro mai evocato in giudizio.

Ebbene, a tale proposito, giova ricordare che, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Pertanto, su ciascuna delle parti incombe un onere di allegazione (e di prova) che, coerentemente, deve svilupparsi secondo una corretta dialettica processuale, imponendo di prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della controparte sin dagli atti introduttivi del giudizio, quanto alle circostanze conosciute o comunque rientranti nella sua sfera di conoscibilità (cfr. fra le tante, Cass. civ. sez. lav. n.10860/2011, n.13878/2007).

Ne deriva che, in applicazione del principio fondamentale della necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, che informa il processo del lavoro, ex artt. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., in capo alla parte ricorrente incombe da un lato, l'onere di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda e, dall'altro, l'impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell'atto introduttivo del giudizio.

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile il regime prescrizione di cui all'art. 937 cod. nav., con decorrenza del termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra le parti risalente al 31 dicembre 2014 (circostanza documentalmente provata dalla convenuta), non essendo stati tempestivamente dedotti in giudizio fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto in data successiva.

Le argomentazioni che precedono, in uno con la mancata deduzione e prova di idonei atti di interruzione della prescrizione, a fronte della data di notifica del ricorso, costituiscono circostanze idonee per ritenere prescritto il diritto oggetto della domanda”.

Anche nel presente giudizio la società convenuta ha dedotto, nella memoria difensiva, di aver cessato ogni attività operativa di vettore aereo alla data del 31.12.2014, che in tale data è cessato il rapporto di lavoro con tutti i dipendenti, quindi anche con l'odierna parte ricorrente (doc. 10 e 11) e che, dal 1.1.2015, sono stati revocati il COA e la licenza di volo.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio, non vi è alcuna allegazione in ordine alla cessazione o prosecuzione del rapporto di lavoro; all'udienza del 5.5.2022 parte ricorrente nulla ha osservato, limitandosi riportarsi ai propri scritti e a chiedere “un termine per dedurre sull'eccezione di prescrizione”; la circostanza che tale termine sia stato concesso non vale, ovviamente, a sanare



la preclusione in cui è incorsa parte ricorrente in ordine alla circostanza, puntualmente e tempestivamente dedotta dalla convenuta, relativa all'avvenuta cessazione del rapporto.

Si osserva, inoltre, che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente all'odierna udienza, l'eccezione di prescrizione non è affatto generica, avendo parte convenuta puntualmente dedotto l'avvenuta cessazione del rapporto in data 31.12.2014.

Posto, dunque, che il rapporto deve ritenersi cessato alla data del 31.12.2014, che non sono stati tempestivamente dedotti in giudizio fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto in data successiva e che non vi prova di atti interruttivi compiuti prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta certamente in data successiva all'11.6.2021, data di deposito del ricorso), il diritto oggetto della domanda deve ritenersi prescritto, per decorso del termine biennale di cui all'art. 937 cod. nav. (pacificamente applicabile alla fattispecie, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2023), con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo le tabelle vigenti.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 09/11/2023

Il giudice
Maria Teresa Consiglio

